Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 aprile 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 febbraio 1951, n. 214.

Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' estesa dal 1° gennaio 1951 fino al 31 dicembre 1951 l'efficacia della legge 29 luglio 1949, n. 470, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

E' altresì estesa dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1951 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — TOGNI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 215.

Interpretazione dell'art. 2, lett. f) e dell'art. 27, lett. a) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, concernente la costituzione dell'Istituto esenzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, di cui alla lettera *f)* dell'art. 2, ed alla lettera *a)* dell'art. 27, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze assicurate. L'assicurazione stessa copre anche gli indennizzi corrisposti dall'Amministrazione postale telegrafica per perdite di pacchi ordinari e di corrispondenze raccomandate verificatesi nelle ricevitorie a causa di incendio, furto e rapina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1951, n. 216.

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1950 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1215;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1948, n. 1216;

Viste le proposte fatte dal Comitato speciale del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi, dovuti per l'anno 1950 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177, sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 177:

1) 1,97 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) 0,56 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

3) 0,46 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

4) 0,64 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

5) 2,99 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;

6) 3,22 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 95. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 22 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1925, n. 78, con il quale il sig. Giuseppe Spaggiari fu Davide venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 28 dicembre 1950, con la quale il predetto sig. Spaggiari ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 28 dicembre 1950 sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Giuseppe Spaggiari fu Davide dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1951
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 263. — GRIMALDI

(1671)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei cacciatorpediniere « San Giorgio » e « San Marco ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1951:

cacciatorpediniere « San Giorgio »;
cacciatorpediniere « San Marco ».

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1951
Registro difesa-Marina n. 3, *foglio n.* 428

(1755)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1951.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Maira detto Macra nonchè nelle acque dei canali Varaglia, Morra-Attisano, Loreto, Roncaglia e rio Talutto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno n. 148, che norme per le concessioni di acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940, con il quale venne accordata per anni quindici al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del torrente Maira, detto Macra, pel tratto scorrente nel territorio del comune di Busca nonchè delle seguenti:

a) canale Varaglia, dalla frazione Castelletto alla borgata Raffo;

b) canale Morra-Attisano, dalla frazione Sant'Alessio a quella di Attisano;

c) canale Loreto, dalla frazione San Giuseppe al molino detto dei Sette Salti in frazione San Vitale;

d) canale Roncaglia, dalle sue origini in frazione Attisano alla cascina La Bassa;

e) rio Talutto, dal territorio di Busca alla confluenza col Maira.

Vista la lettera n. 1251 in data 30 novembre 1950, con la quale il predetto Consorzio ha dichiarato di rinunciare alla concessione di piscicoltura nelle acque di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza stessa, in quanto la restituzione delle acque alla libera pesca asseconda le aspirazioni della massa dei pescatori che è contraria alle riserve;

Decreta:

E' accolta la rinuncia alla concessione di piscicoltura assentita al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria con decreto 15 marzo 1940 di cui alle premesse e di conseguenza, dalla data del presente decreto, le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Cuneo è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 3 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, *foglio n.* 245. — BERITELLI

(1510)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1951.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Stura di Demonte, nonchè di altri corsi di acque.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 24 aprile 1939, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1939, con il quale venne accordata per anni quindici al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del torrente Stura di Demonte ed affluenti, per il tratto scorrente nei territori dei comuni di Aisone e Demonte, il rio Cant ed affluenti, il rio Valloriate, il rio della Valle o di Rittana, il rio della Valletta, dalle origini alla confluenza nella Stura; il torrente Gesso ed affluenti, dal confine dell'ex comune di Valdieri e di Audonno, precisamente dalla confluenza del vallone Saben, questo compreso, alla confluenza col torrente Stura; il torrente Vermenagna, dal confine tra il comune di Robilante e quello di Vernante allo sfocio nel Gesso, nonchè i minori rivi che si versano nei corsi d'acqua di cui sopra;

Vista la lettera in data 30 novembre 1950, con la quale il predetto Consorzio ha dichiarato di rinunciare alla concessione di piscicoltura nelle acque di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza stessa, in quanto la restituzione delle acque alla libera pesca asseconda le aspirazioni della massa dei pescatori che è contraria alle riserve;

Decreta:

E' accolta la rinuncia alla concessione di piscicoltura assentita al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria con decreto 24 aprile 1939 di cui alle premesse e di conseguenza, dalla data del presente decreto, le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Cuneo è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 3 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, foglio n. 244. — BERITELLI

(1614)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1951.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Stura di Demonte.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1946, con il quale venne accordata per anni dieci al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del torrente Stura di Demonte per il tratto dal limite inferiore esistente sullo stesso corso d'acqua al ponte dell'Olla al limite superiore della concessione di piscicoltura assentita al Consorzio irriguo sinistra Stura;

Vista la lettera in data 30 novembre 1950, n. 1256, con la quale il predetto Consorzio ha dichiarato di rinunciare alla concessione di piscicoltura nelle acque di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza stessa, in quanto la restituzione delle acque alla libera pesca asseconda le aspirazioni della massa dei pescatori che è contraria alle riserve;

Decreta:

E' accolta la rinuncia alla concessione di piscicoltura assentita al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria con decreto 15 ottobre 1946 di cui alle premesse e di conseguenza, dalla data del presente decreto, le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Cuneo è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 3 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, foglio n. 247. — BERITELLI

(1506)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1951.

Condizioni e modalità per la sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 48, con la quale l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è stato autorizzato a provvedere, mediante emissione di obbligazioni in franchi svizzeri ad un tasso non superiore al 3 %, alla sistemazione e conversione delle obbligazioni emesse in tale valuta dalla Società Idroelettrica Piemonte, e, tra l'altro, sono state estese a detta sistemazione e conversione tutte le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921;

Viste le proposte dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per una sistemazione e conversione delle obbligazioni di cui trattasi, denominate « Piedmont Hydro-Electric Company First Mortgage and Refunding 6 1/2 % Sinking Fund Gold Bonds, Series B, Due April 1, 1960 » sulla stessa base delle condizioni principali approvate con decreto Ministeriale 29 novembre 1947, n. 325847, per la sistemazione e conversione di quelle in dollari, emesse negli S.U.A. dalla stessa Società;

Considerato che il residuo ammontare in linea capitale delle predette obbligazioni della Società Idroelettrica Piemonte, tuttora circolanti all'estero (al netto cioè di quelle in possesso della liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero) ammonta a franchi svizzeri 17.440.000, salvo la eventuale diminuzione di tale cifra derivante dall'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della richiamata legge 3 febbraio 1951, n. 48, e ciò sulla base dei dati forniti dall'Ufficio italiano dei cambi, concordanti con quelli assunti dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Ritenuto che gli interessi del 6 1/2 %, maturati e non corrisposti dal 1° aprile 1940 (data dell'ultimo pagamento di interessi effettuato prima della sospensione del servizio delle obbligazioni in dipendenza dello stato di guerra) fino al 1° gennaio 1947 sul sopraindicato capitale di franchi svizzeri 17.440.000 di obbligazioni circolanti all'estero, ascendono a franchi svizzeri 438,70 per ogni 1000 di capitale, e cioè, in complesso a franchi svizzeri 7.650.928, dalla quale somma è peraltro da detrarsi l'ammontare di franchi svizzeri 2.408.900, rappresentante il valore di cedole appartenenti a titoli in circolazione all'estero, ma possedute in amministrazione dalla liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, cosicchè l'importo degli interessi oggetto della sistemazione e conversione, nei confronti della circolazione obbligazionaria all'estero, si riduce a franchi svizzeri 5.242.028;

Ritenuto che, per capitale ed interessi insoluti al 1° gennaio 1947, il debito complessivo relativamente alle obbligazioni in franchi svizzeri della Società Idroelettrica Piemonte, da considerare circolante all'estero, può pertanto determinarsi in cifra non superiore, in ogni caso, a franchi svizzeri 22.682.028, e che conseguentemente l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, per la sistemazione e conversione di tali obbligazioni, può essere autorizzato ad emettere proprie obbligazioni fino ad un ammontare di franchi svizzeri 22.682.200, rappresentante il suddetto debito complessivo, con arrotondamento ai duecento franchi (taglio minimo delle emittende obbligazioni dell'Istituto);

Decreta:

Art. 1.

Per la sistemazione e conversione delle obbligazioni in valuta svizzera della Società Idroelettrica Piemonte, specificate nelle premesse del presente decreto, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è autorizzato ad emettere proprie obbligazioni trentennali in detta valuta, fino ad un ammontare complessivo di franchi svizzeri 22.682.200.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti condizioni e modalità della emissione di obbligazioni in franchi svizzeri dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, di cui al precedente art. 1:

a) le obbligazioni — che porteranno la denominazione di « Prestito estero trentennale 1947, garantito dalla Repubblica Italiana » — saranno dall'Istituto offerte in cambio delle obbligazioni della Società Idroelettrica Piemonte in franchi svizzeri, circolanti all'estero, sulla base del capitale di queste ultime e delle cedole relative agli interessi per il periodo dal 1° aprile 1940 al 1° gennaio 1947.

Resta in facoltà dell'Istituto di stabilire il termine — che peraltro non potrà essere anteriore al 30 settembre 1951 — entro il quale i portatori delle obbligazioni in franchi svizzeri della Società Idroelettrica Piemonte potranno effettuare la conversione delle obbligazioni medesime;

b) le suddette obbligazioni trentennali dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità avranno la data e la decorrenza del 1° gennaio 1947 e frutteranno l'interesse annuo dell'1 % dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1949, del 2 % annuo dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951 e del 3 % annuo dal 1° gennaio 1952 in poi. L'interesse sarà pagabile a rate semestrali posticipate con scadenza al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno; le rate d'interesse con scadenza dal 1° luglio 1947 al 1° gennaio 1951, saranno pagate in unica soluzione all'atto della consegna delle obbligazioni dell'Istituto in cambio di quelle della Società Idroelettrica Piemonte;

c) le obbligazioni saranno rappresentate da titoli in tagli da franchi svizzeri 1000 e franchi svizzeri 200, corredati di cedole pel pagamento degli interessi. Per le somme inferiori a franchi svizzeri 200, saranno emessi certificati frazionari al portatore, commutabili in obbligazioni dei tagli previsti se consegnati, per un corrispondente ammontare, entro il 1° gennaio 1953, trascorsa la quale data e fino al 1° gennaio 1955 competerà invece ai portatori di detti certificati soltanto una quota proporzionale in contanti del prezzo di realizzo delle corrispondenti obbligazioni;

d) i titoli recheranno dichiarazione di garanzia — ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, richiamato dall'art. 3 della legge 3 febbraio 1951, n. 48 — sottoscritta, a nome della Repubblica Italiana, con firma in facsimile del Ministro per il tesoro;

e) l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità affiderà al Crédit Suisse, quale Domicilio centrale svizzero, ed eventualmente ad altre banche svizzere, l'incarico di autenticare, agli effetti della circolazione all'estero, le obbligazioni dell'Istituto stesso ed i relativi certificati frazionari, di espletare i servizi necessari per la gestione delle obbligazioni medesime e di effettuare le operazioni di cambio di quelle della Società Idroelettrica Piemonte;

f) per l'estinzione delle obbligazioni, sarà costituito presso il Domicilio centrale svizzero un fondo di ammortamento alimentato con il versamento delle seguenti percentuali semestrali del capitale nominale complessivo delle obbligazioni emesse, e di quelle da emettersi in commutazione dei certificati frazionari, perchè siano destinate all'acquisto di obbligazioni dell'emissione stessa a prezzo non superiore al valore nominale, aumentato dei relativi interessi maturati, ovvero al rimborso alla pari mediante sorteggio, qualora non sia possibile l'acquisto sul mercato alle condizioni predette:

il mezzo per cento entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno a cominciare dal 15 giugno 1952 fino al 15 dicembre 1956 incluso;

l'uno per cento entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi.

In aggiunta a dette percentuali, e con la medesima destinazione, sarà versato al fondo di ammortamento, alle stesse date, un ammontare uguale all'interesse semestrale dovuto alla prossima scadenza su tutte le obbligazioni che siano state come sopra acquisite al fondo di ammortamento;

g) sarà in facoltà dell'Istituto di procedere, con un preavviso di 30 giorni, al totale o parziale rimborso anticipato delle obbligazioni, al loro valore nominale aumentato degli interessi maturati;

h) l'importo degli interessi sulle obbligazioni, da trasferire semestralmente al Domicilio centrale svizzero, e quello delle somme da attribuire al fondo di ammortamento, ai sensi del precedente paragrafo *f*), saranno commisurati:

1) fino a che resterà aperta l'offerta di conversione, all'ammontare massimo della emissione, come stabilito al precedente art. 1;

2) per il periodo successivo alla chiusura dell'offerta di conversione, all'ammontare delle obbligazioni emesse e consegnate e di quelle da emettersi a fronte dei certificati frazionari.

L'eventuale eccedenza delle somme versate come al precedente n. 1) rispetto all'importo degli interessi e delle rate da attribuirsi al fondo di ammortamento per le obbligazioni effettivamente emesse e da emettersi, sarà imputata in conto delle rate future di interessi e di ammortamento;

i) il capitale e gli interessi saranno pagabili in Svizzera, in franchi svizzeri aventi corso legale, e — ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, estese alle obbligazioni di cui trattasi con l'art. 3 della legge 3 febbraio 1951, n. 48 — non saranno assoggettati ad alcuna deduzione per imposte o tasse italiane.

Il pagamento del capitale e degli interessi avrà luogo senza esigere la esibizione di alcun *affidavit* nè l'adempimento di altre formalità;

l) la valuta in franchi svizzeri, occorrente per il pagamento degli interessi sulle obbligazioni dell'Istituto e delle quote per il fondo di ammortamento, ai sensi dei precedenti paragrafi *f*) e *h*), sarà somministrata dal Ministero del tesoro e trasferita al Domicilio centrale, senza alcuna restrizione, alle rispettive scadenze semestrali;

m) le obbligazioni dell'Istituto saranno quotate presso le Borse di Zurigo, Basilea e Ginevra.

Art. 3.

Sono escluse dal cambio con le obbligazioni dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, le obbligazioni in franchi svizzeri della Società Idroelettrica Piemonte e le cedole relative, già di possesso italiano, come alle premesse del presente decreto, e quelle che saranno eventualmente acquisite a norma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1951, n. 48, le quali, a tal fine, saranno opportunamente stampigliate, salvo regolamento con gli aventi diritto.

Art. 4.

Con apposite convenzioni e successivi provvedimenti ministeriali sarà provveduto alla attuazione di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, in dipendenza sia delle somministrazioni contemplate nel paragrafo 1) del precedente art. 2, sia di tutte le altre operazioni previste nel presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1951
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 144. — GRIMALDI

(1673).

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1951.

Sostituzione del sequestratario della filiale di Vipiteno (Bolzano) della Deutsche Wochenschau G. m. b. H.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la filiale di Vipiteno della Deutsche Wochenschau G. m.b.H., con sede in Berlino, e nominato sequestratario il dott. Nino Anesi;

Ritenuta l'urgente opportunità di sostituire il predetto dott. Nino Anesi nell'incarico di sequestratario dell'azienda suddetta con altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' nominato sequestratario della filiale di Vipiteno (Bolzano) della Deutsche Wochenschau G.m.b.H., con sede in Berlino, il rag. Mario Molaschi, in sostituzione del dott. Nino Anesi.

Il rag. Mario Molaschi è autorizzato a proseguire le operazioni di gestione della suddetta filiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1951

Il Ministro: PELLA

(1650)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1951.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori relativi all'impianto di una linea telegrafonica a f.p. nel tratto compreso fra Roma e Latina.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 19 settembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, modificato con i decreti legislativi 28 agosto 1924, n. 1369, e 7 maggio 1925, n. 646;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione, che ha approvato — nelle adunanze 263ª e 346ª tenute in Roma rispettivamente il 30 giugno 1949 e 15 novembre 1950 — il progetto relativo alla costruzione di una palificazione in cemento armato fra Roma e Latina;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili i lavori relativi all'impianto di una linea telegrafonica a f. p. nel tratto compreso fra Roma e Latina.

Roma, addì 15 marzo 1951

Il Ministro: SPATARO

(1652)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1951.

Autorizzazione alla società a responsabilità limitata Fiduciaria Italo-Svizzera «F.I.D.I.S.», con sede in Roma, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente norme per l'applicazione di detta legge;

Vista la domanda presentata dalla società a responsabilità limitata Fiduciaria Italo-Svizzera «F.I.D.I.S.», con sede in Roma, diretta a conseguire l'autorizzazione all'esercizio all'attività predetta;

Decreta:

Articolo unico.

La società a responsabilità limitata «F.I.D.I.S.» Società Fiduciaria Italo-Svizzera, con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, a' sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1951

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

(1718)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1951, registro n. 9 Interno, foglio n. 163, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Seren del Grappa (Belluno) di un mutuo di L. 2.219.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo dell'esercizio 1950.

(1700)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 230, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Massa Carrara di un mutuo di L. 51.844.500, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(1686)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1951, registro n. 9 Interno, foglio n. 116, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Massa Carrara di un mutuo di L. 93.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1687)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 279, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Campobasso di un mutuo di L. 70.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1688)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 124, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Reggio Emilia di un mutuo di L. 82.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1690)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 268, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno di un mutuo di L. 94.175.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1693)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 28 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Viterbo di un mutuo di L. 24.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1696)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Reggio Calabria di un mutuo di L. 168.480.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1697)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 383, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Londa (Firenze) di un mutuo di L. 1.158.700, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1705)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1951, registro n. 9 Interno, foglio n. 114, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Canosa Sannita (Chieti) di un mutuo di L. 1.180.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1706)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1951, registro n. 9 Interno, foglio n. 164, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Isernia (Campobasso) di un mutuo di L. 10.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1707)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1951, registro n. 9 Interno, foglio n. 197, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Capua (Caserta) di un mutuo di L. 15.048.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1708)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 381, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Taranto di un mutuo di lire 93.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1766)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria e nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1992 del 29 marzo 1951, è ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza ed i signori ing. Gennaro Laurini e avv. Vito Laraia sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto stesso.

(1676)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 11 dicembre 1950 è stato attivato il servizio fonotelegrafico a Striano, in collegamento con l'ufficio telegrafico di Poggiomarino, a mezzo del circuito 6584.

(1674)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 83

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 aprile 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,84	» Roma	624,85
» Genova	624,87	» Torino	624,86
» Milano	624,87	» Trieste	624,87
» Napoli	624,85	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 12 aprile 1951

Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id. 3,50 % 1902	68,675
Id. 3 % lordo	47 —
Id. 5 % 1935	95,70
Redimibile 3,50 % 1934	71,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,725
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,90
Id. 5 % convertiti 1951	99,725
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,86

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese.
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 27 gennaio 1951, concernente la costituzione della Commissione delle sanzioni per le infrazioni alle disposizioni relative al marchio nazionale di esportazione sui vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 24 febbraio 1951, n. 46, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come appresso:

1) al terz'ultimo capoverso della testata del suddetto decreto Ministeriale, ove vengono citate leggi e attribuzioni dei vari Ministeri ove è detto:

« Ritenuto che la designazione dei rappresentanti delle Confederazioni nazionali degli agricoltori, dell'industria e commercio, va fatta *al* Ministero dell'industria e commercio, ecc. », leggasi invece: « Ritenuto che la designazione dei rappresentanti delle Confederazioni nazionali degli agricoltori, dell'industria e commercio, va fatta *dal* Ministero dell'industria e commercio, ecc. »;

2) all'art. 2, primo comma, ove è detto:

« Ai membri della Commissione estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposta, per ogni giorno di seduta, una medaglia di presenza statuita dai commi primo e secondo dell'art .27 del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, approvato con regio decreto 17 novembre *1947*, n. 2172, e successive modificazioni », leggasi invece: « Ai membri della Commissione estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposta, per ogni giorno di seduta, una medaglia di presenza statuita dai commi primo e secondo dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, approvato con regio decreto 17 novembre *1927*, n. 2173, e successive modificazioni ».

(1675)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pietrelcina (Benevento) al Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, numero 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Pietrelcina (Benevento) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pietrelcina (Benevento) è affidata al Banco di Napoli Sezione di credito agrario con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1951

Il direttore generale: FORMENTINI

(1769)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 20 gennaio 1950, n. 38111, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di L'Aquila.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Cosentini dott. Roberto, vice prefetto.

Membri:
Labranca prof. Giovanni;
Giuliano prof. Raffaele;
Intonti prof. Roberto, dell'Istituto superiore di sanità;
Chindemi dott. Ascenzo.

Segretario:
Gizzi dott. Elio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di L'Aquila.

Roma, addì 14 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1720)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, col quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Ritenuta la necessità di nominare, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto legislativo, le Commissioni esaminatrici dei concorsi stessi;

Decreta:

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ad agente di cambio, indetti con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, sono composte come segue:

BORSA VALORI DI MILANO

Presidente:
dott. Guido Raffaelli, presidente di sezione della Corte di appello, delegato governativo.

Membri:
dott. Antonio Gelpi, designato dal Comitato direttivo agenti di cambio;
sig. Lodovico Paroli, designato dalla Deputazione di borsa.

BORSA VALORI DI ROMA

Presidente:
dott. Giovanni Battista Di Leva, presidente di sezione della Corte di appello, delegato governativo.

Membri:
dott. Eduardo Paolillo, designato dal Comitato direttivo agenti di cambio;
dott. ing. Alfredo Bastianelli, designato dalla Deputazione di borsa.

BORSA VALORI DI GENOVA

Presidente:
dott. Erennio Vallillo, presidente di sezione della Corte di appello, delegato governativo.

Membri:
sig. Antonio Bianchi, designato dal Comitato direttivo agenti di cambio;
rag. Bartolomeo Fabiano, designato dalla Deputazione di borsa.

BORSA VALORI DI TORINO

Presidente:
dott. Luigi De Litala, presidente di sezione della Corte di appello, delegato governativo.

Membri:
sig. Luigi Oggero, designato dal Comitato direttivo agenti di cambio;
avv. Carlo Brignone, designato dalla Deputazione di borsa.

BORSA VALORI DI NAPOLI

Presidente:
dott. Salvatore Bonagura, presidente di sezione della Corte di appello, delegato governativo.

Membri:
ing. Ulisse Rinaldi, designato dal Comitato direttivo agenti di cambio;
dott. Alfonso Maresca, designato dalla Deputazione di borsa.

BORSA VALORI DI FIRENZE

Presidente:
dott. Mario Comucci, presidente di sezione della Corte di appello, delegato governativo.

Membri:
rag. Luigi Milla, designato dalla Commissione per il listino;
dott. Giuseppe Moccia, designato dalla Deputazione di borsa.

BORSA VALORI DI BOLOGNA

Presidente:
dott. Filippo Leonetti, presidente di sezione della Corte di appello, delegato governativo.

Membri:
dott. Pietro Pallotti, designato dalla Commissione per il listino;
prof. rag. Giuseppe Giannantoni, designato dalla Deputazione di borsa.

BORSA VALORI DI PALERMO

Presidente:
dott. Salvatore Abramo, presidente di sezione della Corte di appello, delegato governativo.

Membri:
dott. Giovanni Vincenzo Mortillaro, designato dal Comitato direttivo agenti di cambio;
avv. Enrico La Loggia, designato dalla Deputazione di borsa.

Roma, addì 3 marzo 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1951
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 270. — GRIMALDI

(1677)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica) - Direzione generale personali civili e affari generali (Circolare 27 marzo 1951).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro n. 7 (sette) posti (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'articolo 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 maggio 1951 apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data della presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1627)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Scissione del concorso a posti di ruolo speciale transitorio n. V « filosofia e storia » nelle classi di concorso V « filosofia e storia » nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali e V-bis « pedagogia » nelle scuole di magistero professionale per la donna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949 col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per il personale insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale;

Considerato che la tabella annessa al citato decreto comprende nella classe di concorso V sia le cattedre di filosofia, storia ed economia politica nei licei classici, di storia, filosofia ed economia politica nei licei scientifici, di filosofia e pedagogia negli istituti magistrali, sia le cattedre di pedagogia nelle scuole di magistero professionale per la donna;

Considerato che l'insegnamento della pedagogia nelle scuole di magistero professionale per la donna è stato in via transitoria ed eccezionale costituito in cattedre di ruolo speciale, ma corrisponde a posti di incarico per i quali non è previsto il concorso in sede ordinaria;

Considerato che il raggruppamento della cattedra di « pedagogia » con quella di « filosofia e storia », cattedra, quest'ultima corrispondente ad un insegnamento di ruolo ordinario, modifica l'ordinamento generale dei concorsi, al quale i concorsi a posti di ruolo speciale transitorio si debbono attenere, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236;

Ritenuto pertanto che il concorso per la cattedra di « filosofia e storia » nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali deve essere distinto da quello per la cattedra di « pedagogia » nelle scuole di magistero professionale per la donna;

Tenuto presente che, a norma dell'art. 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, lettera *i*) per la partecipazione al concorso di « pedagogia » nelle scuole di magistero professionale per la donna si richiedono gli stessi titoli che valgono per il concorso di « filosofia e storia » nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso a centocinquantuno posti di « filosofia e storia » nei licei classici e scientifici, negli istituti magistrali e nelle scuole di magistero professionale per la donna, di cui al n. V della tabella annessa al decreto Ministeriale 5 luglio 1949, è scisso nei due seguenti concorsi:

V. — Filosofia e storia; nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali: posti n. 146.

V-*bis*. — Pedagogia; nelle scuole di magistero professionale per la donna: posti n. 5.

Art. 2.

Le domande presentate dai candidati per la partecipazione al concorso V (filosofia e storia) sono valide anche per il concorso V-*bis*.

A norma del disposto di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i candidati che per effetto della scissione del concorso V, di cui al precedente articolo, risultino partecipanti a più di cinque concorsi debbono, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicare il concorso al quale intendono rinunziare. In mancanza la rinunzia s'intende fatta per il concorso V-*bis*.

Per il concorso V-*bis*, ai fini della valutazione del servizio scolastico fino a 25 anni previsto dal quarto comma della nota 1), alla lett. *e*) del n. 2 della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, è consentito di produrre, nel periodo di tempo sopraindicato, certificati attestanti il servizio d'insegnamento della pedagogia, che non sia stato già in precedenza documentato, semprechè si tratti di servizio prestato anteriormente all'anno scolastico 1948-49 ed eccedente il massimo di 10 anni valutabile per gli altri concorsi.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1951

p. Il Ministro: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1951
Registro n. 11, *foglio n.* 92. — D'ELIA

(1678)

Scissione del concorso a posti di ruolo speciale transitorio n. XII « musica e canto » nelle classi di concorso XII « musica e canto » negli istituti magistrali e XII-bis « canto corale » nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949 col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per il personale insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale;

Considerato che la tabella annessa al citato decreto comprende nella classe di concorso XII sia le cattedre di musica e canto reperite per gli istituti magistrali, sia le cattedre di canto corale reperite per le scuole di avviamento professionale;

Considerato che l'insegnamento del canto corale nelle scuole di avviamento professionale è stato in via transitoria ed eccezionale costituito in cattedre di ruolo speciale, ma corrisponde a posti di incarico per i quali non è previsto il concorso in sede ordinaria;

Considerato che, il raggruppamento della cattedra di « canto corale » con quello di « musica e canto », cattedra quest'ultima, corrispondente ad un insegnamento di ruolo ordinario, modifica l'ordinamento generale dei concorsi, al quale i concorsi a posti di ruolo speciale transitorio si debbono attenere, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236;

Ritenuto, pertanto, che il concorso per la cattedra di « musica e canto » negli istituti magistrali deve essere distinto da quello per la cattedra di « canto corale » nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

Tenuto presente che, a norma dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, lettera *m*), per la partecipazione al concorso di « canto corale » nelle scuole secondarie di avviamento professionale si richiedono gli stessi titoli che valgono per il concorso di « musica e canto » negli istituti magistrali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, prima sezione, espresso nell'adunanza del 1° febbraio 1951;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso a cinquantanove posti di « musica e canto » negli istituti magistrali e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, di cui al n. XII della tabella annessa al decreto Ministeriale 5 luglio 1949, è scisso nei due seguenti concorsi:

XII Musica e canto; negli istituti magistrali: posti n. 3.

XII-*bis* Canto corale; nelle scuole secondarie di avviamento professionale: posti n. 56.

Art. 2.

Le domande presentate dai candidati per la partecipazione al concorso XII (musica e canto) sono valide anche per il concorso XII-*bis* di cui al precedente articolo.

Per il concorso XII-*bis*, ai fini della valutazione del servizio scolastico fino a 25 anni previsto dal 4° comma della nota 1) della lett. *c*) del n. 2 della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, è consentito di produrre, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, certificati attestanti il servizio d'insegnamento del canto corale, che non sia stato già in precedenza documentato, semprechè si tratti di servizio prestato anteriormente all'anno scolastico 1948-49 ed accedente il massimo di 10 anni valutabile per gli altri concorsi.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1951
Registro n. 11, foglio n. 93. — D'ELIA

(1679)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Gavorrano (Grosseto).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 novembre 1950 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Gavorrano (Grosseto);

Visto il decreto Ministeriale in data 18 febbraio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Gavorrano (Grosseto) nell'ordine come appresso indicato:

1. Succi Cimentini dott. Flobert . punti 87,58 su 132
2. Pasqualis dott. Marcello » 86,33 »
3. De Lisi dott. Leonardo » 86,02 »
4. Caruso dott. Francesco » 85,94 »
5. Troccoli Bernardino punti 85 — su 132
6. Pianigiani rag. Quintilio » 84,08 »
7. Mangano dott. Gaetano » 84 — »
8. Visconti rag. Lorenzo » 83,71 »
9. Cutaia Calogero » 82,70 »
10. Eydoux dott. Ermanno » 82,33 »
11. Bossolo dott. Luigi » 81,97 »
12. Bitetti dott. Giuseppe » 81,79 »
13. Grossi dott. Artemio » 80,95 »
14. Fennacchia rag. Aurelio, coniugato con cinque figli » 80,50 »
15. Pasqualone Giuseppe, coniugato con tre figli » 80,50 »
16. Porazzi rag. Angelo » 80,49 »
17. Di Palma dott. Leucio » 79,93 »
18. Ciccotta Luigi » 79,10 »
19. Russo Francesco » 78,50 »
20. Spezia rag. Roberto » 78 — »
21. Giambitto dott Giuseppe » 77,77 »
22. Di Pilla dott. Giovanangelo » 77,55 »
23. Fisicaro dott. Giovanni » 77,45 »
24. Tovagliari dott. Celso » 77 — »
25. Quadri dott. Luigi » 76,35 »
26. Volpe Michele » 75 — »
27. Cataudella geom. Andrea » 74,76 »
28. Conte dott. Egidio. » 74,52 »
29. Galli dott. Pietro » 74,04 »
30. Boeri dott. Sergio » 73,71
31. Fiduccia dott. Benedetto » 72,85 »
32. Pieschi dott. Antonio » 72,54 »
33. Punzo Ciro » 72,16 »
34. De Virgiliis Vito » 71,50
35. Tedeschi Enzo » 70,75
36. De Carolis Michele » 70,14 »
37. Procaccini rag. Pietro » 69,47
38. Specchio dott. Francesco 66,74
39. Ruggieri dott. Angelantonio » 65,45
40. Di Pietro dott. Alfio » 65,27
41. Bonasia dott. Michele » 64,54
42. Fiore dott. Francesco » 64,18
43. Romano dott. Antonio. » 61,36
44. Caporusso dott. Domenico » 61,21 »
45. Grossi Aurelio. » 60 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1951

Il Ministro: SCELBA

(1596)

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di San Remo (Imperia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 23 stesso mese, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe, vacante nel comune di San Remo (Imperia);

Visto il decreto Ministeriale in data 18 febbraio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 1ª classe, vacante nel comune di San Remo (Imperia), nell'ordine come appresso indicato:

1. Bortolato dott. Secondo punti 97,19 su 132
2. Fontanarosa dott. Giuseppe » 96,37 »
3. Boaretto dott. Francesco » 96,18 »
4. Imboldi dott. Ernesto » 95,31 »
5. Girolami dott. Alfonso » 95,26 »
6. Massucco dott. Dante » 95,18 »

7.	Aceto dott. Felice	punti 93,98	su 132
8.	Roccella dott. Davide	» 92,62	»
9.	Innocenzi dott. Giulio	» 92,05	»
10.	Ciocia dott. Emanuele	» 89,64	»
11.	Livi dott. Filiberto	» 89,59	»
12.	De Camelis dott. Gaetano	» 89,26	»
13.	Del Bene dott. Giovanni	» 88,09	»
14.	Urbani dott. Ippolito	» 88 —	»
15.	Zito dott. Ludovico	» 87,06	»
16.	Davi dott. Guido	» 86,16	»
17.	Biddau dott. Michele	» 85,24	»
18.	Sangiorgio Carlo	» 85,23	»
19.	Ferri Giovanni	» 84,86	»
20.	Fabbri dott. Giulio	» 84,73	»
21.	Calabro Vincenzo	» 84,50	»
22.	Quarato Matteo	» 83,33	»
23.	Mangano dott. Gaetano	» 82,81	»
24.	Emiliani Nicola	» 82,60	»
25.	Vasta dott. Rosario	» 82,50	»
26.	Troccoli Bernardino	» 81 —	»
27.	Baixin dott. Italo Danilo	» 80,18	»
28.	Iacono Enrico	» 80 —	»
29.	Vivalda dott. Alessandro	» 79,69	»
30.	Sala Tenna Giovan Battista	» 79.52	»
31.	Mona Vito Nicola	» 79.—	»
32.	Baraldi dott. Dario	» 77,74	»
33.	Buccheri dott. Bruno	» 76,60	»
34.	Sardo dott. Gabriele	» 75,75	»
35.	Tampone Francesco	» 74,93	»
36.	Chetta dott. Antonino	» 74,20	»
37.	Balduzzi dott. Luigi	» 74,02	»
38.	Cantarini dott. Giulio	» 72,86	»
39.	Brunetti dott. Giulio	» 72,43	»
40.	Timineri Sebastiano	» 71 —	»
41.	Manzini dott. Dario	» 69,81	»
42.	Russo Nazzario Corradino	» 69,02	»
43.	Ghiani dott. Paolo	» 68,76	»
44.	De Palo dott. Vittorio	» 68,64	»
45.	Sardella dott. Pasquale	» 67,23	»
46.	Di Simine dott. Eugenio	» 65,73	»
47.	Succi Cimentini dott. Flobert	» 64,08	»
48.	Fomentale dott. Ignazio	» 64,04	»
49.	Sgro dott. Pietro	» 63,40	»
50.	Di Palma dott. Leucio	» 62,93	»
51.	Grossi dott. Artemio	» 60,95	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1951

Il Ministro: SCELBA

(1630)

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Casale Monferrato (Alessandria).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 23 stesso mese, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe, vacante nel comune di Casale Monferrato (Alessandria);

Visto il decreto Ministeriale in data 18 febbraio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 1ª classe, vacante nel comune di Casale Monferrato (Alessandria), nell'ordine come appresso indicato:

1.	Girolami dott. Alfonso	punti 95,26	su 132
2.	Roccella dott. Davide	» 92.62	»
3.	Delbene dott. Giovanni	» 88.09	»
4.	Urbani dott. Ippolito	punti 88 —	su 132
5.	Zito dott. Ludovico	» 87,06	»
6.	Calabro Vincenzo	» 86,50	»
7.	Davi dott. Guido	» 86,16	»
8.	Biddau dott. Michele	» 85,24	»
9.	Sangiorgio Carlo	» 85,23	»
10.	Ferri Giovanni	» 84,86	»
11.	Fabbri dott. Giulio	» 84,73	»
12.	De Cesaris dott. Enrico	» 83,50	»
13.	Emiliani Nicola	» 82,60	»
14.	Vasta dott. Rosario	» 82,50	»
15.	Mangano dott. Gaetano	» 82 —	»
16.	Troccoli Bernardino	» 81 —	»
17.	Iacono Enrico	» 80 —	»
18.	Sala Tenna Giovanni Battista	» 79,52	»
19.	Mona Vito Nicola	» 79 —	»
20.	Baraldi dott. Dario	» 77,74	»
21.	Sardo dott. Gabriele	» 75,75	»
22.	Tampone Francesco	» 74,93	»
23.	Chiarello Salvatore	» 73 —	»
24.	Cantarini dott. Giulio	» 72,86	»
25.	Brunetti dott. Giulio	» 72,43	»
26.	Timineri Sebastiano	» 71 —	»
27.	Polazzi dott. Tito	» 69,83	»
28.	Manzini dott. Dario	» 69,81	»
29.	Barberis dott. Antonio	» 68,90	»
30.	Ghiani dott. Paolo	» 68,76	»
31.	De Palo dott. Vittorio	» 68,64	»
32.	Sardella dott. Pasquale	» 67,23	»
33.	Di Simine dott. Eugenio	» 65,73	»
34.	Succi Cimentini dott. Flobert	» 64,08	»
35.	Sgrò dott. Pietro	» 63,40	»
36.	Grossi dott. Artemio	» 60,95	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1951

Il Ministro: SCELBA

(1631)

PREFETTURA DI FERRARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto n. 19517 in data 26 ottobre 1949, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a quattordici posti di ostetrica condotta nella provincia di Ferrara, indetto il 16 giugno 1947;

Visto il decreto n. 19517 in data 20 febbraio 1950, con cui si assegnano alle ostetriche vincitrici le condotte messe a concorso;

Visto il decreto n. 9271 del 19 maggio 1950, con cui, in seguito alla rinuncia di alcune ostetriche, si sono apportate variazioni al precedente decreto;

Considerato che, in seguito a successive rinunce, occorre procedere a nuove assegnazioni per le condotte rimaste vacanti;

Viste le domande delle candidate, con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche sottoelencate sono dichiarate vincitrici del concorso sopracitato, ed assegnate alla condotta a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Simioli Zaira: Baura;
2) Sambri Marta: Denore;
3) Martinelli Antonietta: Vigarano Pieve;
4) Penazzi Eleonora: Berra;
5) Motta Roma: Ospital Monacale;
6) Cristofori Nella: Guarda Ferrarese;
7) Melotti Lella: Boccaleone;
8) Talassi Giannina: Gherardi.

Ferrara, addì 28 marzo 1951

Il prefetto: LIUTI

(1728)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 4200 in data 14 febbraio 1950, che approva la graduatoria delle candidate a posti di ostetrica condotta vacanti il Provincia al 30 giugno 1946;

Visti i decreti prefettizi n. 4200 del 27 febbraio 1950, n. 14071 del 31 maggio 1950, n .1700 del 3 luglio 1950, n. 26000 dell'11 ottobre 1950 e n. 30000 del 23 novembre 1950, con cui si dichiarano le vincitrici del concorso su menzionato;

Viste le note di rinunzia delle ostetriche nominate titolari delle condotte rispettivamente nei comuni di Medesano (frazione Varano Marchesi), Bedonia (frazione Ponteceno) e Zibello;

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuove sanitarie concorrenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti sanitarie sono assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Serventi Santa: Medesano (condotta di Varano Marchesi;
2) Oppici Anna Bedonia (condotta di Ponte Ceno);
3) Zanettini Dina: Zibello (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 8 marzo 1951

Il prefetto: MENEGHINI

(1605)

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 32500 del 16 dicembre 1950, che approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1946;

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale si dichiarano i vincitori del concorso summenzionato;

Viste le note di rinunzia dei vincitori delle condotte veterinarie rispettivamente, nei confini di Parma (capoluogo), Sala Baganza, Bedonia, Berceto, Sissa, Pellegrino Parmense, Corniglio e Palanzano;

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla designazione di nuovi sanitari concorrenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Bacchini dott. Remigio: Parma (condotta del capoluogo);
2) Tagliavini dott. Giovanni: Sala Baganza (condotta unica);
3) Lonati dott. Brenno: Bedonia (condotta unica);
4) Beltrami dott. Bruno: Berceto (condotta unica);
5) Dodi dott. Carlo: Sissa (condotta unica);
6) Viola dott. Luigi: Pellegrino Parmense (condotta unica);
7) Lontani dott. Ermenegildo: Corniglio (condotta unica);
8) Bresadola dott. Renato: Palanzano (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 7 marzo 1951

Il prefetto: MENEGHINI

(1606)

PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto prefettizio n. 4004 in data 27 marzo 1950, con il quale venne bandito il concorso per ostetriche condotte vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1949, e successiva modifica;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 20477.2/10547 del 21 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 16 agosto 1950;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui sopra:

1. Zannier Alberta	punti	56,75 su 100
2. Orlandi Antonietta	»	55,48 »
3. Reginato Paola	»	55 — »
4. Allegretti Elvira	»	54,76 »
5. Bianchi Veronica	»	51,10 »
6. Ranieri Dora	»	48 — »
7. Casale Maria	»	44,71 »
8. Gallone Palma	»	42,50 »
9. Marzio Maria	»	41,75 »
10. Montanaro Vittoria	»	40,86 »
11. Antermite Addolorata	»	40,35 »
12. Slaviero Angela	»	39,95 »
13. Ricci Chiara	»	38,15 »
14. Pozzessere Natalina	»	37,14 »
15. Gatti Carmen	»	35,50 »
16. Cannone Caterina	»	35,50 »
17. Ritelli Italia	»	35,30 »

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 15 marzo 1951

Il prefetto: DE BONIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 6258 del 15 marzo 1951, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, alla data del 30 novembre 1949, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte, indicato dalle candidate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria generale del concorso su indicato sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Zannier Alberta per la seconda condotta ostetrica di Manduria;

2) Orlandi Antonietta per la condotta ostetrica di Carosino;

3) Reginato Paola per la condotta ostetrica di Sava;

4) Allegretti Elvira per la condotta ostetrica di Roccaforzata.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 15 marzo 1951

Il prefetto: DE BONIS

(1609)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;
Visto il proprio decreto n. 43/36732 del 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta di Malalbergo 1ª, a seguito di rinuncia del dott. Taroni Giovanni (31° in graduatoria), vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che il dott. Rossi Mario (42° graduato) ha rinunciato alla nomina per la condotta stessa;
Ritenuto che il dott. Tolomelli Alberto (51° graduato), avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tolomelli Alberto è nominato nella sede di Malalbergo 1ª.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 10 febbraio 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;
Visto il proprio decreto n. 43/36732 del 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta di Bagnarola di Budrio, a seguito di rinuncia del dott. Bottau Pasquale (32° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che i dottori Taddia Giovanni (38° graduato), Taranto Luigi (40°) e Cariglia Manlio (50°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che il dott. Marcucci Michele (52° graduato), avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Marcucci Michele è nominato nella sede di Bagnarola di Budrio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 12 febbraio 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;
Visto il proprio decreto n. 43/36732 del 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta di Monghidoro 2ª, a seguito di rinuncia del dott. Santini Mario, 60° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che i dottori Cattalani Raniero (63° graduato), De Cristofaro Giuseppe (75°), Mazzoni Mario (76°), Vandelli Germano (78°), Delfini Massimiliano (79°), Insom Alfonso (80°) e Fasciana Salvatore (82°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che il dott. Cannoletta Domenico (85° graduato) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cannoletta Domenico è nominato nella sede in Monghidoro 2ª.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 12 febbraio 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;
Visto il proprio decreto n. 43/36732 del 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta di Sala Bolognese 1ª, a seguito di rinuncia del dott. Pirrone Giovanni, 19° graduato, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che i dottori Montanari Renato, 26° graduato, Taddia Giovanni (38°) e Rossi Mario (42°) hanno rinunciato alla nomina per la condotta stessa;
Ritenuto che il dott. Sarti Giorgio, 47° graduato, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sarti Giorgio è nominato nella sede di Sala Bolognese 1ª.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 14 febbraio 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;
Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta di Marzabotto 1ª, a seguito di rinuncia del dott. Mucci Adolfo, 18° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che i dottori Ferrari Mario, 59° graduato, Verri Gianni (64°), De Cristofaro Giuseppe (75°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che il dott. Grasso Salvatore, 77° in graduatoria, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Grasso Salvatore è nominato nella sede di Marzabotto 1ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 14 febbraio 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

(1637)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1947, n. 10082, Div. 3ª San., con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — n. 20400/I/AG/151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 18 agosto 1949, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui sopra:

1) Cecchini Mario . . punti 114,602
2) Atzori Livio » 107,620
3) Monaci Angelo » 105 —
4) Simoni Dante, combattente invalido » 103,687
5) Gentili Arturo » 99,968
6) Angelucci Publio, combattente » 94,510
7) Tucci Bruno » 92,500
8) Genovesi Benedetto » 90,736
9) Taras Giovanni, combattente » 90,255
10) Panaccione Michele, combatt. profugo » 90,002
11) D'Agostini Alessio, partigiano » 87,380
12) Giangrande Aurelio » 81,602
13) Lorello Antonio, combattente » 80,512
14) Ciberti Alessandro, orfano di guerra, partigiano . . . » 76,750
15) Mancuso Salvatore » 73,002
16) Sidoti Aldo » 72,880
17) De Felici Italo, combattente . . . » 67,562
18) Guerrini Pompeo . » 66,416
19) Campo Giuseppe . . . . . » 66,071
20) Micheli Felicino . . . . . » 62,560
21) Sarchioni Giuseppe . . . . » 60,125
22) Mazzoleni Mario . . » 60 —
23) Gentili Giov. Battista » 59,870
24) Guglielmini Mario, invalido combattente » 59,625
25) Siena Biagio, orfano di guerra. . . » 58,875
26) Benicchi Alberto, partigiano combatt. punti 58,192
27) Massaroni Antonio, partigiano combatt. » 58,155
28) Maggiacomo Vincenzo » 57,315
29) Galeazzi Giacomo, partigiano » 56,880
30) Rossi Alberto » 53,625
31) Lanzillo Renato, partigiano . » 53,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 21 febbraio 1951

Il prefetto: MASTROBUONO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 10082 Div. 3ª San., in data 30 giugno 1947, con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — n. 20400/1/AG.151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188, del 18 agosto 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto prefettizio n. 10082, Div. 3ª San. in data 21 febbraio 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Cecchini Mario fu Disma: Tarquinia, condotta unica;

2) Atzori Livio di Benedetto: Civitacastellana, condotta unica;

3) Monaci Angelo di Giovanni: Soriano del Cimino, condotta unica;

4) Simoni Dante fu Terenzio: Ronciglione, condotta unica;

5) Angelucci Publio fu Luigi: Sutri, Consorzio Sutri-Capranica-Bassano di Sutri;

6) Tucci Bruno di Umberto: Caprarola, condotta unica;

7) Genovesi Benedetto di Pietro: Monteromano, condotta unica;

8) Taras Giovanni fu Giuseppe: Veiano, Consorzio Veiano-Barbarano Romano.

Il concorrente Gentili Arturo fu Pietro non è riuscito vincitore perchè tutte le sedi da lui richieste sono state assegnate ai concorrenti che lo precedono in graduatoria (art. 55, comma quarto del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 22 febbraio 1951

Il prefetto: MASTROBUONO

(1775)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.